REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/80 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 2882/80 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi originarie della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2021/80 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2882/80 della Commissione [3] ha sospeso il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi coltivati originarie della Repubblica popolare di Cina sino al 30 novembre 1980, in attesa dei risultati dell'inchiesta condotta presso gli Stati membri per verificare l'esatto volume di prodotti cinesi per i quali sono stati rilasciati titoli ; che da tale inchiesta è emerso che il quantitativo di prodotti che la Repubblica popolare di Cina si è impegnata ad esportare verso la Comunità nel 1980 è già superato ; che per evitare qualsiasi pericolo di perturbazione grave del mercato comunitario a causa di nuove importazioni, che andrebbero ad aggiungersi ai quantitativi già eccedenti il volume d'importazione convenuto per il 1980, la concessione dei titoli d'importazione deve restare sospesa sino al 31 dicembre 1980 ;

considerando che, tuttavia, le domande di titoli d'importazione sono state inoltrate dietro presentazione dei documenti d'esportazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1203/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, che deroga al regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [4] ; che, stando così le cose, la Commissione esamina pertanto il seguito da darsi alle domande di titolo in causa, a partire dal 1° gennaio 1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2882/80 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi coltivati di cui alla sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica popolare di Cina, è sospeso dal 7 novembre al 31 dicembre 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 31. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 298 del 7. 11. 1980, pag. 30.
(4) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 3.